

Al Sig. Angelo Venti  
PEC [angeloventi@pec.it](mailto:angeloventi@pec.it)

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti al fine di acquisire copia conforme dell'atto costitutivo, elenco soci e composizione degli organismi sociali dell'associazione "Laboratorio Abruzzo giovani", C.F. 90043440669.

Egregio Sig. Venti, la sua richiesta di accesso agli atti, protocollata in data 22 luglio 2019 al n. 37083, relativa all'atto costitutivo, elenco soci e composizione degli organismi sociali dell'associazione "Laboratorio Abruzzo giovani", non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente si deve rilevare che la sua richiesta non indica quale interesse giuridicamente tutelato, diretto ed attuale Lei abbia all'accesso ai dati di un soggetto terzo quale è l'Associazione in oggetto indicata.

L'art. 22, comma 1 lettera b) della Legge n. 241/1990 stabilisce che per soggetti interessati all'accesso debbano intendersi *"tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso."* Il D.P.R. 184/2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso di documenti amministrativi) ribadisce tale assunto confermando che l'accesso è esercitabile *"da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso."*

Tali requisiti essenziali di legittimazione non sono esposti nella sua istanza, che non indica quale interesse personale collegato con i documenti richiesti Lei abbia e la cui tutela giustifichi l'accesso.

Inoltre, con specifico riferimento alla sua istanza, occorre richiamare l'art. 24 della L. n. 241/1990, comma 1, lettera b) esclude l'accesso agli atti relativi ai procedimenti tributari *"per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano"*.

Al riguardo deve farsi riferimento alla norma specifica che disciplina l'accesso agli atti dell'imposta di Registro, art. 18 del D.P.R. n. 131/1986, che recita: *"Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti"*

*formati all'estero dei quali è ancora in possesso nonché delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.”*

La consolidata giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di precisare che per aventi causa, come nel caso di specie, debbano essere intesi coloro i quali accedano alla specifica posizione giuridica soggettiva dei contraenti (es. acquirente dell'immobile locato) essendo precluso ad altri l'accesso diretto a tali atti. Si citano, tra le tante, con riferimento all'art. 60 del D.Lgs. n. 346/1990, Testo unico delle successioni (che in tema di accesso richiama proprio l'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986) le sentenze del T.A.R. Abruzzo 22.03.2002 n. 352 *“la domanda di accesso a una denuncia di successione da parte di un terzo deve essere preceduta da apposita autorizzazione del g.o. competente e la carenza di tale previa autorizzazione comporta l'insussistenza dell'obbligo dell'amministrazione finanziaria di consentire l'accesso e di rilasciare copia della denuncia richiesta”*, del T.A.R. Emilia Romagna n. 7/2011, del T.A.R. Campania n. 1103/2013.

Il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con Decreto 29 ottobre 1996, n. 603, recante la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, all'art. 5 comma 1 lettera e) sancisce la sottrazione all'accesso, degli *“atti registrati che non sono soggetti ad un obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi”*.

In conclusione, tenuto conto di quanto sopra esposto, la sua richiesta non può essere accolta.

Si comunica il nominativo del responsabile del procedimento:

Daniele Marzolo, Tel. 0862648600

E mail: [daniele.marzolo@agenziaentrate.it](mailto:daniele.marzolo@agenziaentrate.it)

Distinti saluti.

Il Direttore dell'Ufficio (\*)

Daniele Marzolo

*firmato digitalmente*

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Mario Ricci – Disp. Serv. prot n. 2382 del 22 luglio 2019.

L' originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di L'Aquila – Ufficio Territoriale di Avezzano  
Via Don Minzoni, 9 0862-6481 e-mail [dp.LAquila.utavezzano@agenziaentrate.it](mailto:dp.LAquila.utavezzano@agenziaentrate.it)  
Indirizzo pec: [dp.Laquila@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.Laquila@pce.agenziaentrate.it)